

 ${\bf PEC}\ \underline{protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it}$

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 82/2005, si attesta che la seguente DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE, sottoscritta con firme digitali valide e conformi alle relative certificazioni, estratta in automatico dal Sistema di gestione documentale del Comune di Noceto, nel rispetto delle regole tecniche dal CAD, è conforme all'originale:

DELIBERAZIONE 55 / 2024 avente oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2025.

con profilo archivistico: IV-03, 2024 / 23

IMPRONTE

14FA8671786F41FE3574BF0DEA7B9AA894669CE74B3A8364AD5BDEAD046AC35BDEC3274BA03FC8A ABD3AFB09DA4A004A8B4F55C1163591C670FCCA98BB6FB21F DEL_DELI_C_55_2024.pdf.p7m

IMPRONTE

1979115A28B20EBF2750B47F320CE1D21000124B1231FB4F64675209F43ECD147D49D8451F8E85089F67766BB6480726B6572ED2A0664278620BC11F8162EAD4
Prospetto aliquote IMU (2).pdf

Copia prodotta a Noceto in data	L'incaricato



P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347 www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 del 30/12/2024

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2025

L'anno 2024 addì 30 del mese di dicembre alle **ore 19:15** nella Sede Municipale, convocato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 19:00, si è riunito il Consiglio Comunale.

In proseguimento di seduta risultano presenti:

MARCHINETTI MANUEL	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
FECCI FABIO	SINDACO	Presente
BOGGIANI DANIELA	CONSIGLIERE ANZIANO - VICE PRESIDENTE CONSIGLIO	Presente
BARANTANI MARCO	VICE SINDACO	Presente
TEDESCHI MONICA	CONSIGLIERE	Presente
BIZZI DESOLINA	ASSESSORE	Assente
VERDERI ANTONIO	ASSESSORE	Presente
MAINI GIOVANNA	ASSESSORE	Assente
FAROLDI BARBARA	CONSIGLIERE	Presente
BERTOLANI MARCO	ASSESSORE	Presente
PEVERI LUIGI FILIPPO	CONSIGLIERE	Presente
BATTIONI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
ZUCCHERI ERMANNO	CONSIGLIERE	Presente
COLLA MARGHERITA	CONSIGLIERE	Assente
STEFANINI STEFANIA	CONSIGLIERE	Presente
MASSARI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
TIVOLI MANUELA	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF, MERCADANTI ALDO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, accertata la validità dell'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MARCHINETTI MANUEL, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

0

Risultano invitati:

La deliberazione consta di ALLEGATI

1. ALLEGATO A



P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347 www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2025

Si dà atto che durante la trattazione del punto 3. dell'Ordine del giorno e prima della votazione ENTRA IN AULA CONSILIARE la Capogruppo di Maggiornanza, Consigliera FAROLDI Barbara, già collegata in remoto e presente all'appello e SI COLLEGA IN REMOTO il Consigliere PEVERI Luigi Filippo.

In proseguimento di seduta.

Consiglieri presenti n. 14 (quattordici), compreso il Sindaco, parte in presenza e parti collegati in remoto; Consiglieri assenti n. 03 (tre) – BIZZI Desolina – MAINI GIOVANNA (giustificata) – COLLA Margherita Scrutatori non nominati

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", smi;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", smi;
- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", smi;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, smi;
- il Decreto Legge 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;
- la vigente normativa in materia di contratti pubblici, smmii, con particolare riferimento all'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, all'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388, all'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, all'art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, nonché il D.Lgs 36/2023 (nuovo codice contratti pubblici) efficace a far tempo dal 1 luglio 2023, fatti salvi i procedimenti in corso ai sensi dell'art. 226 del nuovo codice;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42 del 5.5.2009;
- la Legge n. 213 del 30/12/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (GU Serie Generale n. 303 del 30/12/2023 Suppl. Ordinario n. 40);

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 14/12/2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al documento programmatico (DUP) per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per il periodo 2024/ 2026 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 30/12/2023 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lqs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- il vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/02/2024;

Manuel MARCHINETTI - PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il punto 3 all'Ordine del Giorno, lasciando la parola per l'illustrazione dell'argomento al Vice Sindaco Marco BARANTANI.



P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347 www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Marco BARANTANI - Vice Sindaco

Spiega che le aliquote IMU sono rimaste invariate, non c'è nessun aumento e anche se come visto in commissione per gli altri fabbricati, che sono il gruppo un po' più corposo e per i quali c'è lo 0,4 di margine ancora, avrebbero potuto portare dal 10,20 al 10,60 per mille, poiché però il bilancio sta in piedi riferisce che si è preferito non aumentare le tasse.

Quindi l'assessore elenca le aliquote applicate e afferma che dopo valutazioni fatte nel dettaglio con la dottoressa Gardoni, sono state applicate queste tre agevolazioni: il 5,8 per mille per le abitazioni locate in comodato con contratto di locazione ai sensi dell'articolo 2 comma 3; si tratta di regimi speciali che offrono agevolazioni e vantaggi di locazioni per finalità abitative, canoni di affitto ridotti rispetto al mercato e la durata del contratto non deve essere inferiore a 36 mesi e la destinazione d'uso l'affittuario al comodatario deve utilizzarli come abitazione principale. Poi c'è abitazione locata in comodato con locazione ai sensi dell'articolo 5 comici anche qui 5,8 per mille 1000: sono contratti di breve durata dai 30 giorni ai 18 mesi e sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori come ad esempio la mobilità lavorativa o ad esempio studenti che vengono a studiare all'università di Parma e arrivano a Noceto e hanno un contratto magari di setto / otto mesi. Per quanto riguarda gli altri è stata ripresa sempre l'agevolazione detta in precedenza, allargata anche alle Onlus e quindi sempre 5,8 per mille.

Conclude spiegando che queste sono le agevolazioni concesse per questi tipi di contratto.

Ermanno ZUCCHERI - Consigliere

Prende la parola il Capogruppo di Opposizione, che afferma di prendere atto che sono le aliquote dello scorso anno che non sono aumentate. Prosegue affermando che essendo la seduta del bilancio e essendo questa un'occasione di discussione su altri temi, considerato che tra le agevolazioni che sono previste di legge vi è la riduzione del 50% laddove sono dichiarati inagibili le case, si sarebbe aspettavo da parte di questa amministrazione che si aprisse una riflessione sul fatto che molti di questi casi sono abusati, nel senso che abbiamo dei fabbricati abbandonati da anni che in virtù anche di queste agevolazioni i proprietari non sono invogliati ad intervenire; auspica, pur non potendosi andare oltre la legge, una riflessione per capire cosa succede di questi fabbricati ad esempio in centro storico come nel caso del tetto che è crollato due mesi fa, ossia per situazioni di particolare degrado che a suo giudizio non hanno un legame diretto con l'IMU.

Afferma trattarsi di una riflessione che invita l'Amministrazione a fare, perché altrimenti fra 10 anni ci saranno ancora fabbricati in quello stato di degrado assoluto fino ad arrivare ad essere pericolosi per l'incolumità pubblica Conclude con le dichiarazioni di voto, affermando che a parte l'aspetto politico, ritiene che ci fosse la possibilità di rimodulare in modo leggero le tariffe e per questa ragione afferma che il voto del gruppo Cambiamo Noceto sarà un voto contrario.

Marco BARANTANI - Vice Sindaco

Chiede in che senso rimodulare, se intendono nel senso di abbassare le aliquote.

Manuel MARCHINETTI - PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE

Al termine degli interventi il Presidente pone ai voti il punto n. 3 all'ordine del giorno.

TERMINATA la discussione al riguardo:

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347 www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso:
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell' articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e che l'Ente intende adottare aliquote agevolate per i contribuenti che stipulano contratti a canone concordato ai sensi dell' art. 2 comma 3 e dell'art. 5 comma 1 della legge sopramenzionata;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347 www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (ALLEGATO A)

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

Richiamato l'art.4_del regolamento comunale IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347 www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che:

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa (ALLEGATO A)
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze. *decorre dall'anno d'imposta 2025"*.
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Esaminato il *prospetto* delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico

RITENUTO al fine di garantire i servizi erogati Ente e il mantenimento conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A).

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale

Vista la delibera consiliare n. 29 del 30/09/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Dato atto dell'urgenza di provvedere e ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;

Visti il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;



P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347 www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Con n. 10 voti favorevoli, 0 astenuti, n. 4 voti contrari (Opposizione: Zuccheri-Massari-Stefanini-Tivoli), espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";
- 3) di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;
- 4) di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- E, stante l'urgenza a provvedere, con separate votazione, con n. 10 voti favorevoli, 0 astenuti, n. 4 voti contrari (Opposizione: Zuccheri-Massari-Stefanini-Tivoli), espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MARCHINETTI MANUEL

II VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF

MERCADANTI ALDO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		
Ferreni agricoli		1,02%
Aree fabbricabili		
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,02%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 36 - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,58%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione orincipale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 12	0,58%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. Categoria catastale:	0,58%

- A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Condizioni locatario/comodatario: ONLUS o altri enti del terzo settore	 - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Condizioni locatario/comodatario: ONLUS o
--	--

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 21/12/2024 alle 09:12:51



COMUNE DI NOCETO SERVIZIO FINANZIARIO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla proposta n. 2337/2024 del SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2025, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE con firma digitale (ANCORATI GIANLUCA)

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO

Sulla proposta n. 2337/2024 del SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2025, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE con firma digitale (GARDONI FEDERICA)



COMUNE DI NOCETO SEGRETARIO GENERALE

Tel. 0521 – 622 115 Fax 0521 622 100
e-mail segretario@comune.noceto.pr.it
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

SI CERTIFICA

che la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 30/12/2024 ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2025:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente con numero 41/2025 per 15 giorni consecutivi dal 09/01/2025 al 24/01/2025, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267 del 18/08/2000;
- -è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione sopra indicata, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267 del 18/08/2000, in data 20/01/2025.
- è stata inserita nell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale trasmesso ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. n. 267 del 18/08/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE con firma digitale MERCADANTI ALDO